



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI SANDIGLIANO

✉ Via A. Gramsci 55 c.a.p. 13876
☎ 015/691003 – 015/691560
e-mail: sandigliano@ptb.provincia.biella.it

C.F. 81005750021
FAX 015/2493238

Ordinanza N. 29 del 24/11/2009

TAGLIO ALBERI E RAMI NELLE FASCE DI RISPETTO

IL SINDACO

ATTESO che è necessario provvedere al taglio di alberi e rami dentro le fasce di rispetto nei pressi di linee elettriche, di arterie di comunicazione stradali e ferroviarie e degli alvei dei corsi d'acqua;

VISTA la Circolare della Regione Piemonte n° 8/EDE del 15/05/96;

VISTA la Legge n° 265/95;

DATO ATTO che tali opere sono urgenti e indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità in quanto l'intervento determinerà per un periodo variabile da 5 a 10 anni una situazione di maggiore sicurezza, anche in caso di eventi meteorici di particolare intensità e la limitazione del trasporto a valle del materiale legnoso, riducendo inoltre il rischio di danno alle strutture e infrastrutture esistenti;

RITENUTO pertanto necessario ed urgente portare a conoscenza dei proprietari confinanti con le fasce di rispetto di linee elettriche, arterie di comunicazioni stradali e ferroviarie e degli alvei dei corsi d'acqua, la pericolosità della situazione;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/00;

VISTA la Legge 07/08/1990 n° 241;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 753/1980 e ss.mm.ii. in materia di distanze dalle linee ferroviarie;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni confinanti, o interessati da linee elettriche, arterie di comunicazione stradali e ferroviarie e degli alvei dei corsi d'acqua di provvedere direttamente **entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente** ad eseguire il taglio e lo sgombero della vegetazione radicata in corrispondenza delle citate fasce di rispetto per una larghezza **tale da non costituire pericolo e intralcio per le funzionalità predette**;

(Nel caso di essenze arboree di particolare pregio o di interessante valore naturalistico, culturale e paesaggistico ambientale potrà essere richiesta formale deroga al mantenimento in posizione).

Nel caso di inerzia dei frontisti all'esecuzione dei lavori stessi potrà provvedere direttamente la scrivente Amministrazione e il materiale di risulta verrà rimosso a cura della stessa, o lasciato in sito secondo i casi e **senza corresponsione di alcun indennizzo o altro compenso; il fatto verrà segnalato all'Autorità competente;**

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito Internet comunale;
- che in casi di particolare pericolosità venga notificata anche a singoli proprietari al fine di renderne più efficaci e immediati gli effetti;
- che sia inoltre resa nota mediante affissione di adeguati Avvisi nelle bacheche presenti sul territorio comunale;
- che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura e al Servizio di Polizia Locale;

La presente ordinanza costituisce anche autorizzazione a porre in essere opere e cantieri stradali ai sensi dell'art. 21 co. 1 del D. Lgs. 285/92, limitatamente alle strade, e per gli interventi di cui alla presente ordinanza.

AVVISA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di esecutività. E' inoltre ammesso, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), il ricorso al ministro dei Lavori Pubblici nel termine di 60 giorni dalla medesima data, nei modi stabiliti dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento C.d.S.).

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti a cui compete l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - sono incaricati per l'esecuzione della presente ordinanza.

Sandigliano lì, 24/11/2009

Il Sindaco
f.to (Anna LANZA)